

Modello di remunerazione valido dal 1° gennaio 2026

Il Consiglio federale stabilisce il tasso d'interesse minimo secondo la LPP. Pertanto il tasso d'interesse che un istituto di previdenza deve accreditare annualmente ai propri assicurati sugli averi di vecchiaia LPP è predeterminato. I tassi d'interesse per la parte nel regime obbligatorio e per la parte nel regime sovraobbligatorio degli averi di vecchiaia vengono fissati annualmente dal consiglio di fondazione.

Il consiglio di fondazione ha deciso, a titolo d'intento, di far partecipare gli averi di vecchiaia degli assicurati e altri fondi previdenziali secondo un meccanismo predefinito per

rendere il processo più trasparente e comprensibile.

Più alto è il grado di copertura, maggiore è anche la remunerazione complessiva. Il grado di copertura viene influenzato in larga misura dai proventi degli investimenti ottenuti dalla Fondazione.

La remunerazione complessiva ai livelli 4 e 5 dipende direttamente dalla performance della corrispondente sottostrategia «regime obbligatorio» e «regime sovraobbligatorio».

Livello	Previsione del grado di copertura al 31.12 (decisione CdF metà dicembre)	Remunerazione di base e supplementare (regime obbligatorio)	Remunerazione di base e supplementare (regime sovraobbligatorio)
5	> 114,0 %	Performance della sottostrategia «regime obbligatorio» al 30.11, deduzione dell'1,5 %	Performance della sottostrategia «regime sovraobbligatorio» al 30.11, deduzione dello 0,75 %
4	> 110,5 %	Performance della sottostrategia «regime obbligatorio» al 30.11, deduzione del 2,25 %	Performance della sottostrategia «regime sovraobbligatorio» al 30.11, deduzione dell'1,50 %
3	> 107,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP + 0,25 %	Tasso d'interesse minimo LPP + 1,00 %
2	> 104,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP	Tasso d'interesse minimo LPP + 0,50 %
1	≥ 100,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP	Tasso d'interesse minimo LPP
0	< 100,0 %	Tasso d'interesse minimo LPP*	0 % fino al tasso d'interesse minimo LPP

* combinato con altre misure di risanamento, possibile un tasso d'interesse di max 0,50 % inferiore al tasso d'interesse minimo LPP

La remunerazione complessiva ai livelli 4 e 5 corrisponde alla performance della sottostrategia «regime obbligatorio» o della sottostrategia «regime sovraobbligatorio», meno una deduzione percentuale (tra l'altro, per perdite dovute a pensionamenti, costituzione delle necessarie riserve di fluttuazione di valore/ dei necessari accantonamenti e garanzia dell'equilibrio finanziario).

L'ammontare della remunerazione ai livelli 4 e 5 corrisponde almeno a quella del livello 3.

L'assegnazione di una remunerazione supplementare viene effettuata solo se nello stesso anno è possibile ottenere una performance degli investimenti pari ad almeno la remunerazione minima LPP.

Esempio 1 (dal 1° gennaio 2026 livello 3)

Se il grado di copertura al 31 dicembre è pari al 108 %, risulta (stato 2026) una remunerazione dell'1,50 % (averi di vecchiaia nel regime obbligatorio) e del 2,25 % (averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio).

Esempio 2 (dal 1° gennaio 2026 livello 5)

Il grado di copertura al 31 dicembre è pari al 114,5 %, la performance della sottostrategia «regime obbligatorio» è del 4,5 % e la performance della sottostrategia «regime sovraobbligatorio» è del 5,2 %. In questo caso si applica la seguente remunerazione:

- averi di vecchiaia nel regime obbligatorio 3,0 % (4,5 %, deduzione dell'1,5 %)
- averi di vecchiaia nel regime sovraobbligatorio 4,45 % (5,2 %, deduzione dello 0,75 %)

Per la remunerazione delle riserve di contributi del datore di lavoro e dei fondi liberi il consiglio di fondazione si basa sul tasso d'interesse minimo LPP vigente. Il tasso d'interesse per questi fondi dovrebbe corrispondere al 50 % del tasso d'interesse minimo LPP. L'ammontare definitivo viene stabilito dal consiglio di fondazione solo a fine anno, tenendo conto del grado di copertura e a condizione che la performance degli investimenti raggiunga almeno la remunerazione minima LPP.

Disclaimer

Il consiglio di fondazione si riserva espressamente la facoltà di derogare da questo meccanismo o di adeguarlo, in particolare nel caso in cui:

- si verifichino dei cambiamenti nella struttura degli assicurati;
- non possa più essere garantito l'equilibrio finanziario della Fondazione;
- si configurino delle situazioni estreme sui mercati finanziari oppure
- il tasso d'interesse tecnico venga abbassato.

Il consiglio di fondazione diverge inoltre dal modello di remunerazione nel caso in cui

- sussista il rischio di violare le condizioni quadro legali (tra cui l'art. 46 OPP 2) o
- le prescrizioni della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) limitino l'applicazione del modello di remunerazione (cfr. tra l'altro il limite superiore CAV annuo per la remunerazione dell'avere di vecchiaia e miglioramenti delle prestazioni).

Il consiglio di fondazione

Winterthur, 11 giugno 2026